



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Il Giudice Dr. Atanasio

Letti il ricorso e la documentazione prodotta

Visto l'art. 700 cpc

ORDINA

la comparizione personale delle parti per l'assunzione delle sommarie informazioni per il giorno **19.1.23 ore 13.20**

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC effettuato alla data della notifica.

Invita parte convenuta a costituirsi depositando memoria il giorno immediatamente antecedente l'udienza fissata.

Manda parte ricorrente a notificare a controparte entro il 10.01.2023

Quindi il Giudice

richiamato l'art. 83 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per come modificato dall'art. 36 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23;

richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale del 10 aprile 2020, n. prot. 56,

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto

visti i provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 10 marzo e del 20 marzo 2020;

preso atto dell'art. 221 co.7 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, e successive modifiche (da ultimo con DL 23 luglio 2021, n. 105) che consente fino al 31.12.2022 al giudice “con il consenso preventivo delle parti” di disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamento da remoto;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento da remoto**

AVVERTE

- che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:SPVKsDcK0GOCbA4yFC_3zABQff0IE7J-ECB-Z5O6CGI1@thread.tacv2/1672740005040?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22625ccf4d-7847-4d81-8123-eea12ba4b273%22%7D

- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

- **che il consenso/ dissenso alla modalità di trattazione da remoto dovrà essere comunicato mediante nota depositata in via telematica entro 7 giorni dalla data dell'udienza; in caso di mancata comunicazione entro il termine indicato si presumerà prestato il consenso; in caso di dissenso anche di una sola delle parti l'udienza sarà trattata in presenza nella stanza del giudice;**

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

Milano, 03.01.23

Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

Milano, 03.01.23

Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio